



Opera Universitaria di Trento

Bando

PER IL
CONFERIMENTO
DELLA BORSA
DI STUDIO

A. A. 2020/2021

A STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO O A CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO O SECONDO LIVELLO PRESSO ATENEI O ISTITUTI DI GRADO UNIVERSITARIO CON SEDE SUL TERRITORIO NAZIONALE (AD ESCLUSIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO) O ALL'ESTERO

In attuazione dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 di data 24 maggio 1991 e s.m. ed in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1594 di data 16 ottobre 2020

Sommario

1. DESTINATARI	4
2. REQUISITI RICHIESTI	4
2.1 CONDIZIONE ECONOMICA	4
2.2 MERITO	4
3. BORSA DI STUDIO	6
3.1 IMPORTO	6
3.2 LIQUIDAZIONE	6
4. ESCLUSIONE E REVOCA	7
4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO	7
4.2 REVOCA DEL BENEFICIO	7
5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	8
5.1. STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA	8
5.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	8
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
6.1 COME SI COMPILA	9
6.2 QUANDO SI PRESENTA	10
7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI	10
8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	10
9. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	11
10. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI	11
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11

Glossario

I TERMINI CONTRASSEGNA- TI DAI NUMERI ACCANTO SONO RIPORTATI NEL GLOSSARIO	1 ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	13
	2 ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	13
	3 COMUNI	13
	4 CONTRATTO DI LOCAZIONE	14
	5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	14
	6 IBAN	14
	7 ISEE	14
	8 ISEE CORRENTE	15
	9 ISEE NON CONFORME	15
	10 ISEE PARIFICATO	15
	11 ISPE	16
	12 NUCLEO FAMILIARE	16
	13 PAESI PARTICOLARMENTE POVERI	16

1. DESTINATARI

Il presente Bando è destinato agli studenti:

- che non abbiano già compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2020;
- residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del presente Bando;
- iscritti nell'a.a. 2020/2021 a corsi di laurea, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero;
- in possesso dei requisiti specificati al capitolo 2;
- non risultati beneficiari di borse di studio assegnate da Regioni, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali.

In particolare si precisa che lo studente risultato **idoneo e beneficiario** presso l'Ateneo di iscrizione non potrà rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella eventualmente concessa dall'Opera universitaria.

Lo studente risultato **idoneo ma non beneficiario** presso l'Ateneo di iscrizione, che in corso d'anno diventi beneficiario di borsa, non potrà rinunciarvi, ma dovrà restituire la borsa di studio eventualmente già concessa ed erogata dall'Opera universitaria.

ATTENZIONE: la domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall'effettiva iscrizione al corso di studio per l'a.a. 2020/2021 per la quale possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda.

2. REQUISITI RICHIESTI

L'accesso al beneficio è legato sia alla condizione economica del nucleo familiare **12** di appartenenza sia alla valutazione del merito del richiedente.

2.1 CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica dello studente, secondo quanto indicato dalla deliberazione provinciale n. 1594 di data 16 ottobre 2020, sarà individuata sulla base dell'ISEE **7** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell'ISPE **11** (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Il valore limite dell'ISEE per il diritto allo studio universitario per poter accedere al beneficio della borsa di studio è pari ad € 23.000,00, quello dell'ISPE è pari ad € 50.000,00.

I due valori limite indicati devono essere rispettati congiuntamente: il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di condizione economica e la non idoneità al beneficio.

2.2 MERITO

Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera in relazione all'anno di prima immatricolazione **1** (per chiarimenti in merito a cosa si intende per "anno di prima immatricolazione" consultare attentamente la relativa voce nel Glossario).

2.2.1 Anni successivi al primo

Gli studenti che sono iscritti ad anni successivi al primo devono aver conseguito il requisito minimo di merito indicato nelle tabelle 1 e 2. Il beneficio della borsa di studio può essere richiesto per gli anni della durata prevista dall'ordinamento didattico del corso. Sono quindi esclusi i semestri aggiuntivi.

Tabella 1 - Corsi attivati sul territorio nazionale – crediti conseguiti e registrati entro il 10 agosto 2020

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	CREDITI DA CONSEGUIRE RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		
	Laurea/diploma accademico di primo livello	Laurea magistrale/diploma accademico di secondo livello	Laurea magistrale a ciclo unico
2019/2020	35	35	35
2018/2019	85	-	85
2017/2018	-	-	140
2016/2017	-	-	195
Per lauree a ciclo unico con durata di sei anni			
2015/2016	-	-	250

Tabella 2 - Corsi attivati all'estero – crediti conseguiti e registrati entro il 30 settembre 2020

REQUISITO MINIMO DI MERITO RICHIESTO RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE PER:			
2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO E SUCCESSIVI
½ DEI CREDITI PREVISTI DAL PIANO DI STUDI PER IL PRIMO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEL PRIMO ANNO PIÙ ½ DI QUELLI DEL SECONDO	TOTALE DEI CREDITI DEI PRIMI DUE ANNI PIÙ ½ DI QUELLI DEL TERZO	TOTALE DEI CREDITI DEGLI ANNI PRECEDENTI PIÙ ½ DI QUELLI DELL'ULTIMO ANNO
NEL CASO IN CUI IL MERITO SIA DETERMINATO DALLA SOLA FREQUENZA, SI RICHIEDE DI DOCUMENTARE LA FREQUENZA AD ALMENO IL 75 % DEI CORSI A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL CORSO			

Esempi per tabella 2

Esempio 1:

uno studente iscritto nell'a.a. 2020/2021 al 2° anno di un corso di studi (rispetto all'anno di prima immatricolazione ¹) che prevede 60 crediti ogni anno, dovrà aver sostenuto e registrato entro il 30.09.2020 almeno 30 crediti.

Esempio 2:

uno studente iscritto nell'a.a. 2020/2021 al 4° anno di un corso di studi (rispetto all'anno di prima immatricolazione ¹) che prevede 60 crediti ogni anno, dovrà aver sostenuto e registrato entro il 30.09.2020 almeno 150 crediti (60 crediti del primo anno + 60 crediti del secondo anno + 30 crediti del terzo anno).

Bonus straordinario COVID-19

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, gli Atenei italiani ed esteri hanno dovuto riorganizzare la propria attività didattica e modificare le modalità di svolgimento degli esami e, in taluni casi, le sessioni di esame non sono state garantite. Al fine del raggiungimento del merito di cui alle tabelle 1 e 2 sarà dunque possibile applicare agli studenti dei punti bonus come di seguito indicato:

PUNTI DI BONUS	TIPOLOGIA DI ISTITUTO FREQUENTATO
5 CFU	UNIVERSITÀ/ALTRI ISTITUTI ITALIANI
10 CFA	ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE (AFAM)
5 CF O 10% DI FREQUENZA	UNIVERSITÀ/ISTITUTI ESTERI

2.2.2 Matricole

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, in relazione all'anno di prima immatricolazione ¹, non è richiesto alcun requisito di merito per poter accedere al beneficio.

Agli studenti saranno richiesti requisiti di merito minimi per ottenere l'intero importo della borsa di studio, come spiegato al punto 3.2.2 e per non dover restituire quanto ricevuto come indicato al punto 4.3.

3. BORSA DI STUDIO

3.1 IMPORTO

L'importo della borsa di studio varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare **12** e della condizione abitativa dello studente (sede, pendolare o fuori sede in base alla sede del corso).

Gli studenti che possiedono un valore dell'indicatore ISEE **7** uguale o inferiore ai due terzi del valore soglia previsto al punto 2.1, concorrono per una borsa di studio di importo massimo pari a quanto stabilito per le borse erogate dall'Opera Universitaria per il diritto allo studio per l'Università e gli Istituti di grado universitario aventi sede nella Provincia di Trento.

Agli studenti che possiedono un indicatore ISEE **7** che va dai due terzi del valore soglia e fino al limite massimo fissato, la borsa di studio è progressivamente ridotta fino ad arrivare alla metà dell'importo massimo.

3.1.1 Borsa in sede

L'importo della borsa di studio, per gli studenti residenti nei comuni **3** "in sede" (individuati nella tabella 3 del glossario), varia da un minimo di € **1.300,00** a un massimo di € **2.600,00**, in relazione ai requisiti di condizione economica.

3.1.2 Borsa pendolare

L'importo della borsa di studio, per gli studenti residenti nei comuni **3** "pendolari" (individuati nella tabella 3 del glossario), varia da un minimo di € **1.450,00** a un massimo di € **2.900,00**, in relazione ai requisiti di condizione economica.

3.1.3 Borsa fuori sede

L'importo della borsa di studio, per gli studenti residenti nei comuni **3** "fuori sede" (individuati nella tabella 3 del glossario) che prendono alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso per almeno 10 mesi nell'a.a. 2020/2021, varia da un minimo di € **2.629,00** a un massimo di € **5.258,00**, in relazione ai requisiti di condizione economica.

Lo studente potrà essere considerato come "fuori sede" anche a fronte di una locazione/alloggio a titolo oneroso inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi. L'importo della borsa di studio sarà rimodulato in base alla durata del contratto: per i mesi coperti dal contratto di locazione riceverà la borsa "fuori sede", per i restanti mesi come "in sede".

Per l'assegnazione di una borsa di studio "fuori sede", lo studente è tenuto a caricare copia di un contratto di locazione **4**, registrato a suo nome (o copia del verbale di assegnazione se alloggiato presso una residenza collettiva) in DOMANDA ONLINE sul sito www.operauni.tn.it (unicamente in formato pdf), **entro e non oltre il 25 gennaio 2021**. Lo studente che l'anno precedente ha consegnato all'Opera Universitaria un contratto di locazione pluriennale è tenuto a presentare la documentazione comprovante la validità del contratto anche per l'a.a. 2020/2021 (vedi contratto di locazione **4**).

Gli studenti residenti in un comune "fuori sede" che non presenteranno tale contratto saranno considerati "pendolari".

3.2 LIQUIDAZIONE

La borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici), **intestato o cointestato allo studente**. All'atto della compilazione della domanda online lo studente dovrà inserire il codice IBAN **6** nella sezione "Accedi ai dati anagrafici e bancari".

3.2.1. Anni successivi al primo

La borsa di studio sarà liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3.2.2. Matricole

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell'importo, verrà liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il saldo sarà corrisposto nel seguente modo:

- a. agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale al conseguimento entro il 10 agosto 2021 del merito previsto per gli studenti immatricolati nell'a.a. 2019/2020 di cui alla tabella 1 al capitolo 2.2.1
- b. agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede all'estero al conseguimento entro il 30 settembre 2021, del merito previsto per gli studenti iscritti al 2° anno di cui alla tabella 2 al capitolo 2.2.1.

4. ESCLUSIONE E REVOCA

4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Saranno esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio della borsa di studio:

- gli studenti che si iscrivono a un corso di studi di pari livello rispetto al titolo già conseguito in Italia o all'estero o che sono già in possesso di un titolo di laurea "vecchio ordinamento";
- gli studenti che si sono già iscritti a un corso di studi di pari livello rispetto a quello a cui si iscrivono nell'a.a. 2020/2021 **fatta eccezione** per gli studenti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - c. si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2019/2020;
 - d. hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si iscrivono per l'a.a. 2020/2021 ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea);
 - e. hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2019/2020;
 - f. hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
 - g. non hanno ottenuto il riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera;
- gli studenti che sono già stati iscritti ad un corso di studi di pari livello, **fatta eccezione** per gli studenti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - a. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2014/2015 o negli anni accademici successivi;
 - b. hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea);
 - c. hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso;
 - d. hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
 - e. non hanno ottenuto il riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera;
- gli studenti che per l'a.a. 2020/2021 sono beneficiari di borse per lo studio universitario concesse da Regioni, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali (compresi gli studenti risultati beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie degli Enti a cui hanno presentato la domanda e che hanno rinunciato a tale beneficio e gli studenti risultati "idonei non beneficiari" che hanno rinunciato all'idoneità alla borsa di studio);
- gli studenti che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando;
- gli studenti che hanno compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2020.

4.2 REVOCA DEL BENEFICIO

Sarà revocata la prima rata della borsa di studio erogata:

- agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale che non conseguiranno **almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2021**;
- agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede all'estero che non conseguiranno **entro il 30 settembre 2021 almeno 1/3 dei crediti** richiesti dal piano di studi per il primo anno; nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza, si richiede di certificare la **frequenza ad almeno il 50% dei corsi** a partire dal primo anno di iscrizione al corso. Il merito richiesto deve essere documentato entro il 31 ottobre 2021.

In caso di revoca della borsa di studio le somme percepite dovranno essere interamente restituite **entro il 31 dicembre 2021** esclusivamente tramite il portale dei pagamenti MyPay della Provincia di Trento, al link

<https://mypay.provincia.tn.it/pa>, cercando tra gli enti beneficiari l'Opera Universitaria (cliccare su "Pagamenti diversi" in "Altre tipologie di pagamento" e inserire come causale "restituzione borsa").

Gli studenti che per l'a.a. 2020/2021 risulteranno beneficiari di borse di studio concesse da Regioni, Atenei, Enti, Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali, dovranno restituire quanto erogato dall'Opera Universitaria.

5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Per poter presentare domanda di borsa di studio è necessario aver richiesto l'**Attestazione ISEE 2020 per prestazioni per il diritto allo studio universitario** **2** (nei casi dettagliati al punto 5.1) oppure l'ISEE parificato **10** (nei casi specificati al punto 5.2). Il valore ISPE **11** verrà calcolato dall'Opera Universitaria in base ai dati forniti da INPS. I valori limite per l'accesso ai benefici sono: ISEE per il diritto allo studio universitario € 23.000,00, ISPE € 50.000,00.

5.1. STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA

Prima di presentare la domanda di borsa di studio è necessario, per richiedere l'Attestazione ISEE, presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **5**, che contiene informazioni sul nucleo familiare **12** e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione "servizi online" sul portale dell'INPS (www.inps.it) oppure rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro ente abilitato.

ATTENZIONE: per ottenere l'Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario **2 sono necessari circa 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **5**. Si consiglia dunque di richiedere l'Attestazione ISEE con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per riuscire a completare l'iter per la richiesta della borsa di studio entro i termini di cui al punto 6.2**

ATTENZIONE: saranno accettate solo le Attestazione ISEE anno 2020 (richieste da gennaio 2020) in cui sia riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dal codice fiscale dello studente richiedente la borsa di studio. Non saranno prese in considerazione attestazioni che non si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o richieste oltre il termine di presentazione della domanda di benefici di cui al punto 6.2

Nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare **12**, ai fini della validità delle domande dei benefici, l'Attestazione ISEE deve riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" seguita dai codici fiscali di tutti gli studenti richiedenti.

Nel caso in cui lo studente rettifichi una Dichiarazione Sostitutiva Unica già presentata dovrà darne immediata comunicazione all'Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Lo studente è tenuto a verificare se l'Attestazione ISEE contenga annotazioni di omissioni/difficoltà e risulti quindi non conforme **9**. In questo caso occorre presentare tempestivamente una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica **5**, **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone comunicazione all'Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Nel caso in cui lo studente abbia richiesto un ISEE corrente **8**, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

5.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

Gli studenti con nucleo familiare **12** all'estero dovranno presentare la documentazione descritta nei successivi paragrafi necessaria per l'ottenimento dell'ISEE parificato **10** al CAF convenzionato con l'Università degli Studi di Trento (per informazioni contattare gli uffici al numero 0461/217455) entro i termini specificati al punto 6.2. A seguito dell'ottenimento dell'ISEE parificato **10**, gli studenti potranno procedere alla compilazione della domanda online.

5.2.1 Studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in Paesi dell'Unione Europea

Gli studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare 12 in Paesi dell'Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del nucleo familiare 12 i redditi relativi all'anno 2018, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari nel 2018.

5.2.2 Studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare in Paesi extra Unione Europea

Gli studenti residenti in provincia di Trento con nucleo familiare 12 in Paesi extra Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:

- se provenienti da Paesi particolarmente poveri 13, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesta che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane
- se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato) che ne attesta la conformità all'originale e documenti la composizione del nucleo familiare 12 e la residenza, per tutti i componenti del nucleo familiare 12 i redditi relativi all'anno 2018, i metri quadrati dell'abitazione di residenza e delle altre abitazioni, i depositi bancari nel 2018. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Tutti gli studenti con nucleo familiare 12 all'estero sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare 12.

La valutazione della condizione economica per gli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "protezione internazionale" (rifugiati politici) e per gli studenti apolidi, terrà conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 COME SI COMPILA

La domanda di borsa di studio può essere presentata esclusivamente online dal sito www.operauni.tn.it entro la scadenza indicata al punto 6.2, cliccando su **"Richiedi i benefici del diritto allo studio – DOMANDA ONLINE"** e seguendo tutte le successive istruzioni.

Per l'accesso alla procedura è necessario accedere da dispositivo fisso ed essere in possesso del codice SPID. Dopo aver compilato la sezione "Accedi ai dati anagrafici e bancari" si può procedere alla selezione della domanda "Trentini iscritti ad altri Atenei 2020/2021".

ATTENZIONE: nella sezione "Condizione economica" della DOMANDA ONLINE lo studente dovrà selezionare l'ultima Attestazione ISEE 2020 valida cliccando sul pulsante "Seleziona"

In prossimità della scadenza prevista al punto 6.2, lo studente che non è ancora in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario 2 potrà inserire nella domanda online il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica 5 (es. CAF000XX-PG0000-2020-N0000000). L'Opera Universitaria acquisirà successivamente l'Attestazione interrogando il sistema informativo ISEE ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

Ai fini dell'assegnazione della borsa "fuori sede", il contratto di locazione di cui al punto 3.1.3, dovrà essere caricato, in formato pdf, nella sezione "Carica contratto" della procedura online entro e non oltre il 25 gennaio 2021.

Gli studenti iscritti all'estero dovranno inserire nella domanda online anche i seguenti documenti in lingua italiana o inglese (in formato pdf):

- documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
- piano di studi o programma del corso;
- solo per gli iscritti ad anni successivi al primo: certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2020 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

ATTENZIONE: saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte richiesta dalla procedura online ed INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA entro la scadenza indicata al punto 6.2. La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta inviata via e-mail all'indirizzo dello studente, che la dovrà conservare quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda.

Eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda dovranno essere segnalati tempestivamente **entro il 21 dicembre 2020** allo Sportello Opera Universitaria, via e-mail all'indirizzo: borse@operauni.tn.it, indicando sempre cognome, nome, codice fiscale e l'errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura. Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate in data successiva.

6.2 QUANDO SI PRESENTA

La domanda di borsa di studio può essere presentata **dal 23 novembre al 21 dicembre 2020**.

ATTENZIONE: la domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall'effettiva iscrizione al corso di studio per l'a.a. 2020/2021 poiché per l'iscrizione possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda

7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

L'Opera Universitaria approverà la graduatoria delle borse di studio entro il 12 febbraio 2021.

La graduatoria delle borse di studio è redatta secondo l'ordine crescente del valore ISEE, con precedenza agli studenti che hanno conseguito il merito senza l'utilizzo del bonus straordinario COVID-19.

Il budget messo a disposizione dell'Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione delle borse di studio ammonta ad € 415.200,00.

Gli studenti interessati possono presentare motivato ricorso scritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria a: Opera Universitaria – Via della Malpensada, 82/A – 38123 Trento.

Sul ricorso si pronunceranno gli organi designati entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso medesimo.

8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, si verificano variazioni rispetto ai dati forniti, lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Opera Universitaria, in particolare nei casi di:

- passaggio ad altro corso di laurea;
- trasferimento ad altra Università o rinuncia agli studi;
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (condizione economica, merito, ecc.);
- eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico;
- conseguimento del titolo;
- variazione del contratto di affitto

Le **variazioni dei dati anagrafici e bancari** devono essere inserite dagli studenti accedendo alla procedura online e cliccando su "Accedi ai Dati anagrafici e bancari".

9. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Per ogni comunicazione e informazione relative al presente Bando rivolgersi a:

Sportello Opera Universitaria di Trento

Via della Malpensada, 140 – 38123 Trento

tel. 0461.217455 – e-mail: borse@operauni.tn.it

10. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Opera Universitaria effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata dallo studente, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Il fatto sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, "Regolamento" o "REG. UE").

L'Opera Universitaria di Trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti e dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Per attuare i fini dell'Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:

- f. per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;
- g. per le procedure connesse all'assegnazione della borsa di studio e dei servizi connessi;
- h. per l'elaborazione di report statistici qualitativi/quantitativi anche in forma aggregata;
- i. previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell'art. 6.1, lett. a) del REG. UE, per finalità accessorie quali rilevazione della qualità dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte dell'Opera Universitaria avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza nonché quella dei Suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all'articolo 5 del REG. UE. Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei ed anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati presso la sede dell'Opera Universitaria in appositi archivi documentali/Server. L'Opera Universitaria adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del REG. UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la Sua origine razziale o etnica, ovvero il Suo stato di salute o lo stato di salute dei Suoi familiari, di cui all'art. 9 paragrafo 1 del REG UE, il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l'adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.

2. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali

Per l'adempimento delle finalità previste dalla norma istitutiva dell'Opera Universitaria, legge provinciale 24 maggio 1991, n.9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati personali e la mancata prestazione del consenso al loro trattamento comporta l'impossibilità per l'Opera Universitaria di attuare le finalità di cui al punto 1.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera d. è facoltativo e l'eventuale successiva revoca del consenso non comporta alcuna conseguenza.

3. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati

I Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti dell'Opera Universitaria autorizzati al trattamento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con l'Opera Universitaria ai fini dell'erogazione dei benefici per il diritto allo studio.

Opera Universitaria potrebbe avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e ad organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l'acquisizione, a società terze o professionisti fornitori di servizi per l'Opera Universitaria. Tali enti e società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o "responsabili del trattamento" a ciò debitamente incaricati in forza di accordi contrattuali redatti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 28 del REG. UE.

I dati potranno essere comunicati (spazio) ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

4. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati presso l'Opera Universitaria di Trento e non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l'accesso ai benefici per il diritto allo studio e fino all'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti amministrativi. I dati potranno essere conservati per un periodo più lungo qualora si renda necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tal caso l'Opera Universitaria garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 89, comma 1 del Regolamento.

5. Diritti dell'interessato

Le ricordiamo che Lei ha diritto:

- di ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati e ogni altra informazione prevista dall'art. 15 del Regolamento (c.d. diritto di accesso)
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. diritto di rettifica)
- di ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. diritto di limitazione di trattamento)
- di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall'art. 21 del Regolamento (c.d. diritto di opposizione).

6. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer")

Il titolare del trattamento è l'Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento, via della Malpensada n. 82/A. Il Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo e-mail: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it o al numero di telefono 0461/217411 o fax 0461/217444.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa dell'Opera Universitaria di Trento.

Il Referente Privacy al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dal REG. UE elencati al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti: Opera Universitaria di Trento, Via della Malpensada, n. 82/A, 38123 Trento - telefono: 0461/217411 - fax: 0461/217444 - PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it - e-mail: referenteprivacy@operauni.tn.it.

Si comunica altresì che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati ("Data Protection Officer") contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@operauni.tn.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa completa sul sito dell'Opera Universitaria al seguente link: <https://www.operauni.tn.it/informazioni/privacy>.

GLOSSARIO

1 ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per anno di prima immatricolazione s'intende l'iscrizione, per la prima volta, al primo anno di un ciclo di studi presso una qualsiasi Università italiana o estera, ad eccezione degli studenti che rispettano tutti i requisiti indicati al punto "a" oppure al punto "b":

- a. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2019/2020; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si immatricolano per l'a.a. 2020/2021 ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2019/2020 e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
- b. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2014/2015 o negli anni accademici successivi; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio.

2 ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Certificazione che attesta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per richiedere le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, rilasciata a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente. L'attestazione è resa disponibile dall'INPS al dichiarante entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e riporta la dicitura "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO", seguita dal codice fiscale degli studenti richiedenti i benefici.

3 COMUNI

Tabella 3 - Classificazione dei comuni

SEDE DEL CORSO	COMUNI IN SEDE	COMUNI PENDOLARI	COMUNI FUORI SEDE
TRENTO	TRENTO LAVIS	ALA, ALBIANO, ALDENO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, AVIO, BASELGA DI PINÈ, BEDOLLO, BESENELLO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CAVEDINE, CEMBRA LISIGNAGO, CIMONE, CIVEZZANO, DENNO, DRENA, DRO, FORNACE, FRASSILONGO, GARNIGA, GIOVO, ISERA, LEVICO TERME, LONA-LASES, MADRUZZO, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MORI, NOGAREDO, NOMI, PERGINE VALSUGANA, POMAROLO, ROVERÈ DELLA LUNA, ROVERETO, SAN MICHELE ALL'ADIGE, SANT'ORSOLA TERME, TENNA, TERRE D'ADIGE, TON, VALLELAGHI, VILLA LAGARINA, VOLANO	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"

ROVERETO	ISERA MORI NOGAREDO NOMI POMAROLO ROVERETO VILLA LAGARINA VOLANO	ALA, ALDENO, ARCO, AVIO, BESENELLO, BRENTONICO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CIMONE, CIVEZZANO, FOLGARIA, LAVIS, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, NAGO-TORBOLE, PERGINE VALSUGANA, RIVA DEL GARDA, RONZO-CHIENIS, SAN MICHELE ALL'ADIGE, TERRAGNOLO, TERRE D'ADIGE, TRAMBILENO, TRENTO, VALLARSA, VALLELAGHI	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "IN SEDE" E "PENDOLARI"
FUORI PROVINCIA / ESTERO			TUTTI I COMUNI PAT

4 CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione deve essere firmato, registrato all'Agenzia delle Entrate e intestato allo studente richiedente. La copia del contratto deve riportare gli estremi della registrazione e deve essere caricata, in formato pdf, nella sezione "Carica contratto" della procedura online.

Per gli studenti iscritti in Atenei italiani, in caso di rinnovo di contratto o di contratti di durata pluriennale, al fine di documentare la validità del contratto per l'a.a. 2020/2021, è necessario allegare anche la copia del modello F23 (o ricevuta telematica) comprovante il pagamento dell'imposta di registro o la documentazione comprovante l'opzione per la "cedolare secca". Se lo studente ha stipulato un contratto pluriennale con "cedolare secca" e l'ha già consegnato all'Opera Universitaria, nel corso della durata del contratto è sufficiente autocertificare entro il 25 gennaio 2020 di essere ancora locatario dello stesso appartamento caricando nella procedura online l'apposito modulo denominato "Autocertificazione contratto di affitto" pubblicato sul sito www.operauni.tn.it nella sezione Servizi/Borse di studio/Modulistica.

5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU (dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell'Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU "integrale".

6 IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:

- 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia)
- 2 cifre di controllo
- il codice BBAN nazionale.

Esempio:

	SIGLA INTERNAZIONALE	NUMERO DI CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE
IBAN Esempio di codice IBAN	IT	12	L	12345	12345	123456789012

7 ISEE

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo

anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica, è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

SCALA DI EQUIVALENZA

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previste maggiorazioni di:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta e l'Attestazione presentata a partire da gennaio 2020 fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica. In base all'articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019, che ha apportato una variazione all'articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita) convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017, è stata confermata la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario si applicano particolari modalità di definizione del nucleo familiare (vedi alla voce "Nucleo familiare").

Per maggiori dettagli sull'ISEE si veda il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

8 ISEE CORRENTE

L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. Per maggiori dettagli si veda l'art. 10 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni (Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

9 ISEE NON CONFORME

L'ISEE non conforme si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni/difformità/discordanze rispetto a quanto dichiarato dall'interessato. Per maggiori dettagli si veda l'art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l'art. 3 del Decreto 7 novembre 2014.

10 ISEE PARIFICATO

L'ISEE parificato è l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente il cui nucleo familiare è residente all'estero (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, c. 5), individuato dal Protocollo

d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

11 ISPE

L'ISPE è l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, che viene calcolato dividendo l'indicatore della situazione patrimoniale [ISP = (totale patrimonio immobiliare – detrazioni e franchigie) + (totale patrimonio mobiliare – detrazioni e franchigie)] del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza (vedi alla voce "ISEE"). L'ISPE fa riferimento al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

12 NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dello studente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che lo studente non sia orfano di entrambi i genitori o non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

13 PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Come previsto dal D.M. n. 62 del 6 maggio 2020, sono considerati "particolarmente poveri" i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.